



EDOARDO GALLO

CONSULENTE TRIBUTARIO TERZO SETTORE

Statuto Associazione di promozione sociale

TITOLO I

DEFINIZIONE - FINALITÀ - LINEE ATTUATIVE

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

Con il presente atto risulta costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “. . . ” nel seguito denominata per brevità “APS”.

L'associazione ha sede in . . .

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - ATTIVITÀ

Per realizzare il suo scopo istituzionale l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano



di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' comprese ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- *elenco attività*.....
-
-
-

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

ART. 3 - SOCI

Può divenire socio ordinario dell'associazione qualsiasi persona, fisica o giuridica, che:

- si impegna a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- è iscritto alla mailing list dell'associazione.

Nel caso di persone giuridiche (possono essere associati anche di altri enti del



Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale), che abbia il suo rappresentante ufficialmente designato iscritto alla suddetta mailing list;

- accetta e si obbliga a rispettare le regole dell'associazione (statuto, regolamento e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione).

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo statuto.

Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del rapporto sociale.

Tutti i soci persone giuridiche hanno diritto di voto nella persona da loro ufficialmente designata quale rappresentante.

Tutti i soci persone fisiche aventi diritti al voto sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i soci persone giuridiche non sono eleggibili alle cariche sociali né direttamente né per tramite del loro rappresentante.

L'adesione alla associazione ha carattere volontario.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa ed alla presentazione di una domanda scritta con la quale il richiedente attesti il possesso dei requisiti di cui sopra. Il consiglio delibera in ordine all'ammissione del socio entro 30 giorni.



ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è stabilita dall'assemblea dell'associazione tenendo conto delle esigenze di gestione indicate dal consiglio direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno al tesoriere dell'associazione.

Il socio che è moroso nel pagamento della quota è sospeso dal diritto di votare in assemblea e nelle altre occasioni di voto.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 - COMUNICAZIONE INTERNA DELLA ASSOCIAZIONE

Il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci la mailing list specificata nel regolamento attuativo appositamente approvato dall'assemblea.

L'assemblea potrà variare la mailing list dell'associazione con propria deliberazione.

Il socio riconosce che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla mailing list dell'associazione costituisce domicilio eletto del socio, accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.



Il socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'associazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della mailing list dell'associazione.

L'assemblea stabilisce con proprio regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

Il socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di una comunicazione trasmessa mediante la mailing list dell'associazione, adducendo come unico motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per via telematica.

Il socio, ove richiesto, si impegna ad inviare secondo le modalità richieste ricevuta di ricezione della comunicazione via e-mail inviatagli ed a modificare tempestivamente i dati del proprio profilo utente della mailing list dell'associazione quando questi non siano più aggiornati.

Ogni socio si impegna a rispettare nell'utilizzo della mailing list dell'associazione il codice comportamentale appositamente predisposto nel regolamento attuativo dalla assemblea dei soci.

ART. 6 - ALBO DELLA ASSOCIAZIONE

I soci riconoscono ed accettano quale albo dell'associazione il sito web



appositamente designato dalla assemblea dell'associazione nel regolamento attuativo. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello statuto. L'assemblea potrà variare il sito web dell'associazione con propria deliberazione.

ART. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- morosità nel pagamento di due o più quote annuali;
- persistente violazione degli obblighi imposti dallo statuto e dal regolamento attuativo;
- comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal collegio dei probiviri dell'associazione, dietro richiesta del consiglio direttivo o dietro segnalazione di almeno 3 soci, al verificarsi di una o più delle condizioni sopra esposte.

In ogni caso, prima di provvedere all'esclusione, il collegio dei probiviri fa pervenire al socio una comunicazione con la quale si indicano le violazioni contestate e si invita a far pervenire osservazioni in ordine agli addebiti mossi entro un termine di 15 giorni. Il socio può impugnare la propria esclusione domandando all'assemblea di deliberare in ordine alla legittimità della stessa entro 15 giorni



dalla data di comunicazione dell'esclusione.

L'assemblea delibera sulla richiesta del socio nel corso della prima riunione successiva all'istanza del socio. La deliberazione sull'esclusione del socio è inserita di diritto nell'ordine del giorno dell'assemblea.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- le commissioni permanenti;
- i gruppi di lavoro;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti.



ART. 9 - COMPITI DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'associazione.

in ogni caso l'assemblea deve:

- approvare ogni anno entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo sottoposti dal consiglio direttivo;
- deliberare il valore della quota associativa annuale;
- nominare i membri del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo e lo statuto non prevedono diversamente
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- approva il regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione



- approvare regolamenti interni;
- modificare lo statuto e la carta dei principi;
- deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti;
- nominare i coordinatori delle eventuali commissioni permanenti.

ART. 10 - RIUNIONI, MODALITÀ DI DELIBERAZIONE, CONVOCAZIONE.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.

L'assemblea si può riunire e deliberare anche con modalità telematica (“virtual meeting”).

Le modalità tecniche dei *virtual meeting* sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta per valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene il testo integrale della deliberazione proposta e la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente, da 1/3 dei membri del consiglio direttivo o da 1/10 dei soci dell'associazione con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.



ART. 11 - VOTO

All'assemblea possono intervenire tutti i soci e possono esprimere il proprio voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota al momento della votazione.

L'efficacia delle delibere di ammissione di nuovi soci assunte nei tre mesi precedenti l'elezione dei nuovi membri del consiglio direttivo è sospesa fino alla conclusione dell'assemblea nella quale si procede all'elezione dei nuovi membri del consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea per la quale sia prevista all'ordine del giorno modifiche allo statuto o l'elezione dei nuovi membri del consiglio direttivo (assemblea ordinaria) è comunicata ai soci con 30 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione.

Per i quorum costitutivi e deliberativi, convocazione, presidenza, invalidità si fa riferimento al Libro I del Codice Civile:

- prima adunanza almeno metà degli associati;
- seconda adunanza nessun quorum;
- *Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;*



- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati)

Salvo quanto previsto al punto precedente, la convocazione dell'assemblea è comunicata ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione.

ART. 15 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo è l'organo di vigilanza sul rispetto delle regole dell'associazione e deve:

- amministrare il patrimonio dell'associazione;
- deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vigilare sul rispetto delle regole previste nella carta dei principi dell'associazione, nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni dell'associazione;
- deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
- elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione dell'associazione;
- sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli



- stessi, unitamente alla relazione sulla situazione dell'associazione, nell'albo dell'associazione almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
- adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea.

ART. 16 - ORGANIZZAZIONE

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da (sette?) membri, tra cui il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione.

Non è ammesso il cumulo di due o più delle cariche istituzionali.

ART. 17 - MODALITÀ D'ELEZIONE

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a sette preferenze. Saranno dichiarati eletti nel consiglio direttivo i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

Il nuovo consiglio direttivo alla sua prima riunione elegge al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Per ogni carica i consiglieri possono esprimere da una a tre preferenze e risulterà eletto il consigliere con il maggior numero di voti. In caso di rinuncia o di incompatibilità,



sarà eletto il consigliere successivo nella graduatoria, e così via. in caso di parità sarà eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione ovvero, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del consiglio direttivo prima della scadenza del mandato in corso, subentreranno al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione. in caso di parità tra due non eletti diverrà membro del consiglio direttivo quello che vanta la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 18 - MODALITÀ DI VOTAZIONE, MAGGIORANZA QUALIFICATA

Il consiglio direttivo si può riunire e deliberare anche con modalità telematica ("virtual meeting"). Le modalità tecniche dei *virtual meeting* sono stabilite con regolamento approvato dall'assemblea.

La votazione con modalità telematica è espressamente ammessa e tenuta valida, anche ai sensi dell'art. 2352 del c.c., quando l'avviso di convocazione del consiglio direttivo contiene il testo integrale della deliberazione proposta la votazione è realizzata secondo le modalità previste da regolamento approvato dall'assemblea.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o da 1/5 dei membri del consiglio direttivo, con comunicazione che indica l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale.



L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata il giorno successivo a quello della riunione di prima convocazione non validamente costituita.

La convocazione del consiglio direttivo è comunicata ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata e, entro lo stesso termine, è affissa all'albo dell'associazione.

Il consiglio direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei componenti del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo votano secondo il criterio di un voto per testa.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Non è ammesso in alcun caso il voto per delega.

I verbali delle riunioni e le deliberazioni del consiglio direttivo sono pubblicati entro 3 giorni nell'albo dell'associazione.

ART. 19 - DECADENZA DEI MEMBRI

I membri del consiglio direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni dello stesso. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo. Il consigliere decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti.



ART. 20 - PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza legale (congiunta?) dell'associazione.

Il presidente ha unicamente poteri di:

- direzione dei lavori del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- convocazione del consiglio direttivo o dell'assemblea.

Nello svolgimento delle sue funzioni il presidente si adegua e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente resta in carica per 1 anno e non può essere rieletto per più di due volte consecutivamente.

ART. 21 - VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso d'assenza od impedimento e coadiuva il presidente nello svolgimento del suo incarico.

Il vice presidente resta in carica per 1 anno.

ART. 22 - SEGRETARIO

Il segretario resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il segretario dell'associazione deve:

- inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo;



- redigere i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione;
- curare - unitamente al tesoriere - l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'albo dell'associazione.

ART. 23 - TESORIERE

Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri.

Il tesoriere resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del consiglio direttivo.

Il tesoriere deve:

- custodire il patrimonio dell'associazione;
- tenere il registro della contabilità;
- conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- rendere il conto al consiglio direttivo;
- riferire annualmente all'assemblea dei soci;
- verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio direttivo



sottopone ogni anno all'assemblea;

- curare - unitamente al segretario - l'aggiornamento del database dei soci.

ART. 26 - COMPITI E COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è l'organo incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l'associazione nei casi di contenzioso. Esso si compone di 3 membri, eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.

Il collegio dei probiviri è eletto dall'assemblea dell'associazione, regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei probiviri i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 27 - COMPITI E COMPOSIZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'associazione e di riferire all'assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa dell'associazione. Esso si compone di 3 membri, eletti dall'assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.

Il collegio dei revisori dei conti è eletto dall'assemblea dell'associazione,



regolarmente costituita, con votazione a scrutinio segreto. Ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a tre preferenze. Saranno dichiarati eletti nel collegio dei revisori dei conti i soci che avranno avuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il socio che vanta la maggior anzianità d'iscrizione all'associazione ovvero, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

ART. 28 - COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è formato da:

- le quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci;
- i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche di tipo commerciale;
- beni mobili ed immobili, contributi, liberalità, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni od elargizioni di qualunque natura comunque pervenuti all'associazione da parte di soggetti pubblici o privati.

Gli utili, gli avanzi di gestione e le risorse dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 4 del presente statuto. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



ART. 29 - SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

ART. 30 - REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il regolamento attuativo è un documento preparato ed approvato dall'assemblea dei soci contenente la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello statuto. Il regolamento attuativo è approvato a maggioranza semplice degli aventi diritti al voto presenti in assemblea. Ogni socio può presentare modifiche e/o integrazioni del regolamento. Tali modifiche e/o integrazioni vengono poste all'ordine del giorno della prossima



assemblea, che può approvarle con maggioranza semplice dei partecipanti con diritto di voto.

Il regolamento attuativo è autoritativo per ogni cosa non espressamente regolamentata nel presente statuto. In caso di sovrapposizioni o contraddizioni tra regolamento attuativo e statuto, fa fede quanto riportato dallo statuto.

ART. 31 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rimanda alle norme vigenti in materia di associazioni.